

STATUTO

(Delibera del Comitato dei Delegati del 18 dicembre 2015 – Approvato con Ministeriale del 1 giugno 2016 – G.U. Serie Generale n. 145 del 23 giugno 2016)

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 **Natura giuridica dell'Ente**

1. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, denominata anche Cassa Forense, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 33) lettera a) n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

ARTICOLO 2 **Scopi dell'ente**

1. La Cassa Forense ha i seguenti scopi:

a) assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell'art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

c) gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell'ambito della normativa generale vigente.

2. La Cassa Forense, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero.

3. Essa può, inoltre, attuare o partecipare a iniziative preordinate allo sviluppo, consolidamento e qualificazione professionale e culturale ed alla sicurezza sociale degli avvocati. La Cassa Forense può attuare iniziative culturali che siano preordinate al perfezionamento dei Delegati nella materia previdenziale ed assistenziale e nella tecnica di gestione del patrimonio dell'Ente.

ARTICOLO 3 **Sede**

La Cassa Forense ha sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 8.

ARTICOLO 4 **Durata**

La Cassa Forense, quale Ente necessario di interesse pubblico, ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 **Continuità dei rapporti**

La Cassa Forense rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, già della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in conformità all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

ARTICOLO 6 **Iscritti**

1. Sono iscritti alla Cassa Forense con le modalità previste dai relativi regolamenti:
 - a) gli Avvocati iscritti almeno in un albo professionale;
 - b) gli Avvocati pensionati che conservano l'iscrizione almeno in un albo professionale.
2. Possono essere iscritti alla Cassa i praticanti iscritti nel relativo registro.
3. Vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all'elettorato attivo e passivo:
 - a) i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli albi;
 - b) i titolari di pensione di anzianità o di inabilità.

Sono equiparati a queste categorie i titolari di pensione indiretta e di reversibilità.

4. L'iscrizione alla Cassa cessa:

- a) d'ufficio per gli Avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali;
- b) d'ufficio per i praticanti che cessano dall'iscrizione dal relativo registro;
- c) a domanda o d'ufficio negli altri casi previsti dai regolamenti.

CAPO II **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

ARTICOLO 7 **Organi**

Sono Organi della Cassa Forense:

1. il Presidente
2. il Comitato dei Delegati
3. il Consiglio di Amministrazione
4. la Giunta Esecutiva
5. il Collegio dei Sindaci.

Nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, la Cassa Forense può esercitare le sue funzioni anche attraverso i Consigli dell'Ordine forense.

I componenti degli Organi sono tenuti al dovere di riservatezza e sono soggetti al Codice Etico ed al Codice Disciplinare adottati dalla Cassa Forense.

SEZIONE I **IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

ART. 8 **Funzioni**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Forense anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva ed il Comitato dei Delegati e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente, in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente vigila sull'attuazione delle delibere e impartisce direttive tramite comunicazioni indirizzate al Direttore Generale.
4. Il Presidente può, di volta in volta, delegare uno o più Consiglieri di Amministrazione per il compimento di singoli atti.

ARTICOLO 9 **Elezione e durata in carica**

1. Il Presidente è eletto dal Comitato dei Delegati, tra i suoi componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto una volta, anche non consecutiva.
2. L'elezione avviene nella stessa riunione in cui si procede al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta, si procede a nuova votazione. Qualora la detta maggioranza non sia raggiunta, si procede a nuove votazioni finché non viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti espressi. Esaurite le formalità per l'elezione del Presidente, si procede all'elezione parziale dei Consiglieri di Amministrazione.
3. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, il Comitato dei Delegati provvede, nella riunione successiva da convocarsi entro 30 giorni dalla notizia della cessazione dalla carica, all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica sino al termine dell'originario mandato.

ARTICOLO 10 **Il Vicepresidente**

1. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sua assenza ovvero qualora questi cessi dalla carica.
3. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione successiva ad ogni rinnovo parziale e dura in carica due anni.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre due votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti è data prevalenza all'anzianità di iscrizione alla Cassa Forense; in caso di parità di iscrizione alla Cassa Forense, all'anzianità di iscrizione all'albo.

4. Se vengono a cessare o sono assenti contemporaneamente Presidente e Vicepresidente le funzioni di Presidente sono provvisoriamente svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per iscrizione alla Cassa Forense o, in caso di parità, per iscrizione all'albo.

SEZIONE II IL COMITATO DEI DELEGATI

ARTICOLO 11 Funzioni e indennità

1. I Delegati rappresentano gli iscritti alla Cassa Forense.
2. Il Comitato dei Delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) adotta le norme statutarie e regolamentari e le loro integrazioni e modificazioni;
 - b) stabilisce gli indirizzi e i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa Forense;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 2, 2° comma del presente Statuto, e ne designa i propri rappresentanti;
 - d) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, provvede a determinare la misura e il metodo di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto, fissare l'entità dei contributi dovuti, stabilire le modalità delle relative corresponsioni e disciplinare il sistema sanzionatorio;
 - e) elegge, fra i propri componenti, il Presidente della Cassa Forense e il Consiglio di Amministrazione;

f) approva i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, con le relazioni e gli allegati, nonché i criteri generali di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;

g) determina ogni biennio, con apposita delibera, la misura dell'indennità di carica spettante annualmente al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, nonché la misura dell'indennità di presenza, uguale per tutti, spettante agli stessi e ai Delegati, per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali e alle Commissioni Istituzionali e, se del caso, per incarichi speciali;

h) esercita, in conformità ai regolamenti, le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Comitato istituisce nel suo ambito Commissioni Istituzionali con compiti specifici, determinandone la durata.

I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi con le modalità previste da apposito regolamento, e non possono vincolare il Comitato dei Delegati nelle proprie determinazioni.

4. Ai Delegati oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 29 spetta una indennità di presenza giornaliera, non cumulabile, per la partecipazione alle riunioni del Comitato e delle Commissioni Istituzionali nella misura determinata al comma 2 lettera g) del presente articolo.

Il Comitato stabilisce un tetto massimo annuale per l'ammontare complessivo delle indennità di presenza relative alla partecipazione a riunioni delle Commissioni. Tale tetto è unico anche nel caso di partecipazione dei Delegati ai lavori di più Commissioni. Ogni quattro anni la misura del tetto può essere rideterminata dal Comitato.

ARTICOLO 12 **Elezione**

Il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense che mantengono l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda.



ARTICOLO 13

Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità

1. I componenti il Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto due volte, anche non consecutive.
2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
 - a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni.
 - b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;
 - c) non abbiano ricevuto richieste di pagamento di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;
 - d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;
 - e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;
 - f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;
 - g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
3. La carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato e componente del Collegio Sindacale della Cassa Forense è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Consigliere degli Ordini Forensi, di membro dei Consigli Distrettuali di disciplina e di Delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura.
4. La rappresentanza e/o l'assistenza di una parte in una lite contro la Cassa Forense è causa di incompatibilità.
5. Le incompatibilità di cui al comma 3 comportano la decadenza automatica dalla carica di Delegato, Presidente, Vicepresidente o Consigliere di Amministrazione se non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi. L'incompatibilità di cui al comma 4 comporta la decadenza automatica dalla carica di Delegato se non rimossa, con la rinuncia al mandato professionale o con la definizione della lite, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 13 BIS
SOSPENSIONE CAUTELARE DALLA CARICA

1. L'eletto può essere sospeso dalla carica dal Comitato dei Delegati:
 - a) se ha subito condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo, anche se sostituita con altra sanzione, o gli è stata applicata detta pena ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, con sentenza non definitiva;
 - b) nell'ipotesi in cui al Delegato sia stata inflitta la sanzione disciplinare espulsiva o interdittiva dell'esercizio della professione con provvedimento non definitivo;
 - c) nell'ipotesi in cui il Delegato sia soggetto a misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
 2. Il Comitato dei Delegati provvede ai sensi del precedente comma, previa audizione dell'interessato.
 3. Il Delegato sospeso non viene conteggiato al fine della verifica del numero legale delle riunioni del Comitato dei Delegati né del quorum delle votazioni.
 4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento, la sospensione è immediatamente revocata.
- Qualora il periodo di sospensione si sia protratto per un tempo superiore alla metà della durata naturale del mandato, quest'ultimo non viene computato agli effetti della rieleggibilità.
5. L'applicazione di una misura cautelare anche di carattere disciplinare comporta la sospensione della carica finché essa perduri.

ARTICOLO 13 TER
DECADENZA DALLA CARICA

1. Il difetto dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13, comma 2, preesistente e non rilevato dalla Commissione Elettorale per i provvedimenti di sua competenza o sopravvenuto, determina la decadenza d'ufficio dalla carica di Delegato, che è dichiarata, senza ritardo, dal Comitato dei Delegati, con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Determinano, altresì, la decadenza dalla carica:
 - a) la condanna definitiva per uno dei reati di cui all'art. 13 bis, comma 1;
 - b) ogni provvedimento disciplinare definitivo più grave dell'avvertimento;

c) l'omissione o il ritardo superiore a trenta giorni, dall'evento che lo impone, nell'invio di una delle comunicazioni previste nell'art. 32 del presente Statuto.

3. La decadenza d'ufficio dalla carica, dichiarata dal Comitato dei Delegati, comporta, automaticamente, la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione, di Vice-presidente e di Presidente della Cassa Forense.

4. Il Comitato dei Delegati provvede ai sensi dei precedenti commi, previa audizione dell'interessato.

5. Agli effetti del divieto sancito dagli articoli 9 comma 1, 13 comma 1, 16 comma 2 e 25 comma 3, il mandato svolto in sostituzione di componente decaduto o comunque cessato dalla carica non è computato, ove la sua durata sia stata inferiore alla metà di quella prevista.

ARTICOLO 14 **Convocazione e deliberazioni**

1. Il Comitato dei Delegati deve essere convocato almeno sei volte all'anno, con intervallo non superiore a tre mesi, o quando lo si ritenga opportuno.

2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei Delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché nel caso previsto dall'art.16, numero 5 del presente Statuto.

3. La convocazione viene fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare.

4. L'avviso deve essere spedito con mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso è inviato a tutti i componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

5. In caso di urgenza, possono essere inseriti nuovi argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione da far pervenire almeno tre giorni prima.

6. L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga oltre la metà dei Delegati e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, se intervengano almeno due quinti dei Delegati aventi diritto al voto.

7. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei voti espressi, salvo quelle relative alle modifiche statutarie, che devono essere adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. Il Comitato dei Delegati è convocato presso la sede della Cassa Forense in Roma. Quando il Presidente lo ritenga opportuno, convoca il Comitato dei Delegati in sede diversa, salvo che per l'approvazione del bilancio preventivo, delle note di variazione e del bilancio consuntivo.

SEZIONE III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15 Funzioni ed indennità

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) attua le delibere di carattere generale del Comitato dei Delegati;
- b) elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva;
- c) nomina il Direttore Generale e ne determina il compenso;
- d) impartisce direttive al Direttore Generale in merito alla organizzazione dei servizi e degli uffici;
- e) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con le relative relazioni accompagnatorie;
- f) predispone le note di variazione di bilancio con le relative relazioni;
- g) propone al Comitato dei Delegati i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
- h) determina l'ammontare della riserva legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previsto dalle norme legislative;
- i) amministra e gestisce il patrimonio della Cassa Forense, garantendone l'equilibrio finanziario e l'integrità della riserva legale. Qualora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino concrete possibilità che nell'arco temporale fissato dalla legge sia compromesso l'equilibrio finanziario della Cassa Forense o l'integrità della riserva legale, il Consiglio di Amministrazione provvede a sottoporre all'approvazione del Comitato dei Delegati i provvedimenti più idonei a scongiurare tali squilibri;
- l) assume il personale e delibera in merito alla sua disciplina e al suo trattamento giuridico ed economico;

- m) delibera sui reclami avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva con l'astensione dei membri della stessa che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata;
- n) fa redigere, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico da uno o più esperti;
- o) conferisce annualmente a soggetto abilitato l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- p) nomina il Direttore responsabile, il comitato di redazione e l'eventuale comitato scientifico dei periodici anche telematici editi dalla Cassa Forense;
- q) compie tutte le attività concernenti l'amministrazione dell'ente e svolge le altre funzioni attribuite ad esso dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e non attribuite ad altri organi o al Direttore Generale;
- r) propone al Comitato dei Delegati la nomina per conto della Cassa Forense di amministratori o sindaci di società o enti collegati e partecipati dalla Cassa Forense, ovvero a cui la Cassa Forense aderisce;
- s) nomina il responsabile di funzioni o servizi disciplinati da specifiche previsioni di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alla Giunta Esecutiva, a Consiglieri o a Dirigenti, il compimento di atti. La delega può essere revocata in ogni momento.

3. Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese e alla indennità di presenza, spetta una indennità di carica.

La misura delle due indennità è determinata dal Comitato dei Delegati il quale stabilisce altresì un tetto massimo annuale per l'ammontare complessivo delle indennità di presenza dei Consiglieri di Amministrazione. Ogni quattro anni la misura del tetto può essere rideterminata dal Comitato.

Per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza.

L'indennità di carica - in caso di assenza dalle sedute - viene decurtata in misura proporzionale, a prescindere dalla causa dell'assenza.

ARTICOLO 16

Composizione, requisiti e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Cassa Forense e da dieci Consiglieri eletti dal Comitato dei Delegati tra i suoi componenti che abbiano ricoperto la carica di Delegato per almeno due anni immediatamente precedenti l'elezione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del presente Statuto.

2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova parzialmente ogni due anni con la elezione di cinque componenti per volta.
4. Alla elezione il Comitato dei Delegati provvede nella stessa seduta nella quale deve essere discusso e posto in votazione il bilancio consuntivo di cui al 2° comma dell'art. 37 del presente Statuto, immediatamente dopo l'espletamento di tale incumbente.
Il mandato quadriennale dei precedenti Amministratori termina il giorno 14 del mese successivo alla seduta di approvazione del bilancio consuntivo; i nuovi eletti assumono la carica dal successivo giorno 15.
5. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Comitato dei Delegati provvede, nella prima riunione successiva, alla sostituzione dei componenti uscenti secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo. In tal caso, nella votazione possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.
6. Il nuovo eletto dura in carica per la residua durata del mandato del Consigliere sostituito.
7. Nelle elezioni del Consiglio di Amministrazione, ogni Delegato può votare per non più di tre Consiglieri.
8. In ogni elezione dei Consiglieri di Amministrazione vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano per iscrizione alla Cassa Forense, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all'albo.
9. La perdita dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del presente Statuto è causa di decadenza dalla carica di Amministratore.
10. Al Consigliere di Amministrazione, anche se cessato dalla funzione di Delegato per scadenza del relativo mandato, è applicabile la sospensione cautelare dalla carica nei casi previsti dall'art. 13 bis e la decadenza nei casi previsti all'art. 13 ter.

ART. 17

Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti con la indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio viene normalmente convocato presso la sede della Cassa Forense in Roma, ma, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può essere convocato in altro luogo o svolgersi con il sistema della audiovideoconferenza o altri sistemi telematici.
3. La convocazione viene fatta con qualunque mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare nonché il materiale relativo agli stessi.
4. L'avviso deve essere spedito con le modalità che precedono anche ai Sindaci.
5. In caso di urgenza possono essere inseriti nuovi argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione spedita con mezzo idoneo a garantire la ricezione, da far pervenire ai Consiglieri e ai Sindaci almeno due giorni prima.
6. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza di almeno sei componenti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lettera m).
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare, con facoltà di interloquazione, il Coordinatore della Commissione competente per l'argomento trattato.

ART. 18

Nomina di esperti

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, solo nell'ipotesi eccezionale di carenza di personale dotato di adeguata e specifica preparazione professionale presso la Cassa, salvo quanto previsto dall'art. 15, lett. n) ed o) può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti, che possono essere anche chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio o del Comitato.

ART. 19

Rapporti con i Ministeri vigilanti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai Ministeri vigilanti:

- a) i bilanci preventivi, le note di variazione, i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici con le relative verifiche attuariali;
- b) le delibere contenenti criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come individuati in ogni bilancio preventivo;
- c) le delibere contenenti criteri direttivi generali.

2. Il Presidente convoca con la massima sollecitudine il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Delegati per l'esame di eventuali rilievi dei Ministeri vigilanti e per le motivate decisioni definitive.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo ad inviare ai Ministeri vigilanti le variazioni o le integrazioni dello Statuto per la loro approvazione.

Provvede altresì ad inviare le integrazioni o le modificazioni dei Regolamenti o il testo di nuovi Regolamenti per i quali sia prevista la approvazione ministeriale.

**SEZIONE IV
LA GIUNTA ESECUTIVA**

**ART. 20
Funzioni**

1. La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera sulle iscrizioni alla Cassa Forense e sulle cancellazioni;
- b) provvede alla liquidazione dei trattamenti previdenziali ed alla erogazione dei trattamenti assistenziali e di maternità;
- c) delibera sulla restituzione dei contributi in caso di cancellazione dalla Cassa Forense se ed in quanto tale restituzione spetti in base alle norme vigenti e sugli sgravi contributivi;
- d) delibera sulle materie ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli Uffici;
- f) sostituisce il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza, con delibera da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- g) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

2. La Giunta Esecutiva può delegare al Direttore Generale, ad un Dirigente o ad un Quadro i provvedimenti di iscrizione e cancellazione, quando siano automatica conseguenza dell'iscrizione agli albi professionali o della cancellazione da essi; inoltre può delegare provvedimenti di restituzione dei contributi e per lo sgravio dai ruoli, secondo le disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 21

Composizione e nomina

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente che può essere sostituito dal Vice presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. L'elezione avviene con le stesse regole della elezione del Vicepresidente.
2. I membri della Giunta Esecutiva restano in carica per la stessa durata del loro mandato di Consiglieri di Amministrazione.

ART. 22

Convocazione e deliberazioni

1. La Giunta Esecutiva è convocata almeno una volta al mese dal Presidente o dal Vice presidente, con le forme previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione è inviato ai Sindaci i quali possono assistere alle sedute, e ai Coordinatori delle Commissioni.
 2. La Giunta Esecutiva viene normalmente convocata presso la sede della Cassa Forense in Roma, ma può essere convocata, qualora il Presidente lo ritenga opportuno in altro luogo o svolgersi tramite audiovideoconferenza o altri sistemi telematici.
- La Giunta Esecutiva delibera con la presenza del Presidente o di chi lo sostituisce e di due membri. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede.

ART. 23

Reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Contro tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con l'astensione del Presidente della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione addetti alla Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e principi analoghi a quelli contenuti nella Legge n. 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**SEZIONE V
IL COLLEGIO DEI SINDACI**

ART. 24

Funzioni dei Sindaci e del Collegio sindacale e indennità

1. Il Collegio dei Sindaci svolge il controllo dell'attività dell'Ente in analogia a quanto disposto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati e possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva.
3. I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro.
4. Ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese e alla indennità di presenza, spetta una indennità di carica.

La misura delle due indennità è determinata dal Comitato dei Delegati.

ART. 25

Composizione e nomina

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato con decreto del Ministro di Giustizia ed è composto da cinque membri dei quali:
 - a) uno è designato dal Ministro della Giustizia;
 - b) uno è designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - c) uno è designato dal Ministro della Economia e delle Finanze;
 - d) due sono designati dal Consiglio Nazionale Forense, tra gli iscritti alla Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 primo comma.

2. Analogamente vengono nominati cinque Sindaci supplenti, che assumono le funzioni in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, del Sindaco effettivo con eguale provenienza della designazione. Se viene meno anche il supplente, viene nominato un altro Sindaco che dura in carica quanto il Sindaco effettivo.

3. I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rinominati soltanto una volta anche non consecutiva.

4. Possono essere nominati Sindaci solo soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Quelli di nomina ministeriale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 13, n. 2, da lettera d) in poi; quelli nominati dal Consiglio Nazionale Forense devono possedere tutti i requisiti di cui all'art. 13 n. 2 e n. 3.

5. L'eventuale decadenza per difetto di un requisito è deliberata dal Ministro di Giustizia d'ufficio o su proposta dell'autorità che ha eseguito la designazione o del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.

ART. 26

Il Presidente del Collegio

1. Il Collegio dei Sindaci è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti nella prima riunione, successiva alla nomina del Collegio o alla vacanza della carica.

2. Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio, dirige le riunioni e assume ogni utile iniziativa per il funzionamento dell'Organo Sindacale. In caso di assenza del Presidente, egli è sostituito dal componente più anziano di età.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ORGANI DELLA CASSA FORENSE

ART. 27

Obbligo di partecipazione e decadenza

1. I componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo di cui fanno parte e decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

2. La decadenza è dichiarata, previa contestazione all'interessato e su proposta di qualsiasi componente del Comitato dei Delegati, dall'Organo di appartenenza nella prima riunione successiva alla formulazione della proposta.
3. Il difetto dei requisiti per la nomina determina la decadenza d'ufficio dalla carica; essa è dichiarata dall'Organo collegiale di appartenenza entro sessanta giorni dalla nomina o dalla effettiva conoscenza del difetto, preesistente o sopravvenuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino al termine del mandato anche nel caso in cui cessino di far parte dell'Assemblea dei Delegati per ragioni diverse dalla decadenza d'ufficio.
4. Determinano altresì la decadenza dalla carica, ai sensi di questo articolo e dell'art. 25, n. 5, la omissione o il ritardo superiore a trenta giorni dall'evento che lo impone, dell'invio di una delle comunicazioni prescritte nell'art. 32 e la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 13, comma 2, lettera f).
5. Agli effetti del divieto sancito dagli articoli 9 comma 1, 13 comma 1, 16 comma 2 e 25 comma 3, il mandato svolto in sostituzione di componente cessato dalla carica non è computato, ove la sua durata sia stata inferiore alla metà di quella prevista.

ART. 28 **Convocazioni**

Tutte le convocazioni devono essere effettuate con mezzo idoneo a garantire la ricezione nei termini previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 29 **Rimborsi di spese e indennità di presenza**

1. I componenti degli Organi Collegiali, per tutte le riunioni alle quali partecipano, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno nel luogo di riunione. Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, da documentare secondo le prescrizioni dell'apposito Regolamento, per lo svolgimento di ogni incarico o partecipazione a congressi, convegni e manifestazioni indetti dalla Cassa Forense.
2. L'indennità di presenza è determinata per ogni giornata anche se più sono le attività giornalmente svolte.
3. L'avente diritto può rinunciare in tutto od in parte all'indennità di presenza o a quella di carica o a entrambe.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità ed i criteri dei rimborsi dovuti.

ART. 30
Verbali delle riunioni

1. Di tutte le riunioni degli Organi Collegiali deve essere redatto verbale che riporti il contenuto delle deliberazioni e, in sintesi, gli interventi dei partecipanti; devono essere indicati nominativamente i votanti in senso favorevole o contrario e gli astenuti. I verbali sono redatti e sottoscritti dal Direttore Generale o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore Generale. Nella redazione del verbale il Direttore Generale è coadiuvato da un segretario che è nominato volta per volta.
2. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti in forma sintetica, vengono trasmessi dal Direttore Generale ai Delegati congiuntamente all'ordine del giorno della riunione nella quale sono approvati.
3. Le registrazioni audio delle riunioni del Comitato sono trasmesse in forma integrale ai Delegati che ne fanno espressa richiesta.

ART. 31
Accettazione e durata in carica

1. L'accettazione di ogni carica può essere fatta anche tacitamente.
2. I componenti degli Organi Collegiali restano in carica e svolgono tutte le loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti con l'insediamento dei nuovi componenti, o con la pubblicazione del decreto ministeriale di nomina per quanto riguarda i Sindaci.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, per gravi motivi, individuabili in comportamenti contrari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, che siano tali da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comitato dei Delegati. Il Comitato, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto la revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La revoca da componente del Consiglio di Amministrazione determina anche la eventuale revoca da componente della Giunta Esecutiva.

ART. 32

Obbligo di informazione

1. Ogni componente degli Organi Collegiali ha il dovere, pena la decadenza di cui all'art. 27, comma 4, di informare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione del verificarsi nei suoi confronti di uno degli eventi di cui all'art. 13, n. 2, lettera d) e seguenti ed inoltre:
 - a) della notifica di un provvedimento di sospensione cautelare;
 - b) dell'assunzione della qualità di imputato per un delitto non colposo;
 - c) dell'applicazione di una misura cautelare, interdittiva o coercitiva;
 - d) della pronuncia di un provvedimento disciplinare anche non definitivo;
 - e) della pronuncia di una sentenza, anche non definitiva, per qualsiasi tipo di delitto non colposo;
 - f) dell'annotazione nell'albo della sospensione dall'esercizio professionale.
2. Con la comunicazione, l'interessato può fornire ogni illustrazione di fatto o di diritto utile a dare chiarimenti in merito alla sua eventuale responsabilità.
3. L'applicazione di una misura cautelare che non importa l'automatica decadenza di cui all'art. 27, comporta la sospensione dalla carica fino a che essa perduri. La sospensione e la sua revoca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

**SEZIONE VII
VIGILANZA**

ART. 33

I Ministeri vigilanti

La Cassa Forense è soggetta alla vigilanza del Ministero della Giustizia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali la esercitano nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

**SEZIONE VIII
IL DIRETTORE GENERALE**

ART. 34

Nomina e compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è assunto dal Consiglio di Amministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il Direttore Generale è a capo di tutti gli uffici e del personale della Cassa Forense, esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali e le direttive del Presidente; esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto è stabilito nel presente Statuto e nei Regolamenti e in conformità alle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, assiste alle riunioni del Comitato dei Delegati, cura e sottoscrive i verbali delle relative riunioni. Può altresì proporre al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Collegiali.
4. Il Direttore Generale in particolare:
 - a) provvede alla organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) esercita la disciplina o promuove l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente;
 - c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Cassa Forense ed alla manutenzione ordinaria dei beni immobili in cui sono collocati gli uffici;
 - d) liquida i rimborsi spese agli Organi della Cassa Forense e ai suoi componenti secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) esprime, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e sulle proposte di deliberazione predisposte dai Dirigenti sugli argomenti di competenza degli Organi Collegiali;
 - f) informa il Presidente di ogni fatto rilevante per l'Ente;
 - g) cura la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto della normativa civilistica e tributaria;

- h) predisporre, sottoscrivere e presentare le dichiarazioni obbligatorie previste dalle varie disposizioni di legge;
 - i) controllare il rispetto e l'applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;
 - l) controllare ed essere responsabile del rispetto e dell'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro e della privacy.
5. Il Direttore Generale uniforma la sua attività e le sue iniziative alle direttive del Presidente e alle delibere degli Organi Collegiali.
6. Il Direttore Generale può delegare l'espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato; ove necessario per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la nomina di consulenti che lo assistano.
7. Il Direttore Generale relaziona costantemente il Consiglio di Amministrazione sull'espletamento delle funzioni a lui affidate formulando, se necessario, opportune proposte.
8. Il Direttore Generale può essere coadiuvato, anche nelle riunioni degli Organi Collegiali, da un Vice Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III **PATRIMONIO E BILANCI**

ART. 35 **Il patrimonio della Cassa Forense**

1. Il patrimonio della Cassa Forense è costituito da quello derivante dal precedente Ente pubblico trasformato e si incrementa per effetto di:
- a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi.

ART. 36
Entrate

1. Le entrate della Cassa Forense sono le seguenti:

- a) contributi obbligatori o volontari dovuti ai sensi della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti;
- b) importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;
- c) redditi patrimoniali;
- d) ogni altra eventuale entrata.

2. I contributi e gli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio vengono riscossi in conformità al Regolamento vigente.

ART. 37
Esercizio economico finanziario

1. L'esercizio economico finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo o comunque entro il termine previsto dalla legge.

ART. 38
I bilanci e le note di variazione

1. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le note di variazione consentono, nel corso dell'esercizio, di apportare modifiche alle appostazioni del bilancio preventivo; le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

3. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Cassa Forense.

ART. 39
Le relazioni

1. La relazione del Consiglio di Amministrazione, che accompagna i bilanci, deve, tra l'altro:

- a) illustrare i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella politica degli investimenti;
- b) indicare l'ammontare della riserva legale, il cui importo non può essere inferiore a quanto previsto dalla legge;
- c) indicare le modalità di adeguamento della riserva legale nell'esercizio successivo qualora risultasse inferiore a quanto previsto dalla legge nel corso della vita della Cassa Forense e ciò al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed il mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Cassa Forense.

ART. 40
Revisione e certificazione

1. I bilanci consuntivi annuali sono sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

ART. 41
Bilancio tecnico

1. Ogni tre anni, o con maggior frequenza se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione fa redigere da uno o più esperti esterni un bilancio tecnico con la indicazione dei mezzi, dei tempi e delle modalità atte a prevenire eventuali disavanzi economico-finanziari.

CAPO IV
PRESTAZIONI

ART. 42
Erogazioni previdenziali e assistenziali

1. La Cassa Forense eroga trattamenti previdenziali e assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Le erogazioni assistenziali possono essere deliberate dai Consigli dell'Ordine nei casi previsti.

CAPO V **INFORMAZIONE E TRASPARENZA**

ART. 43

L'informazione agli iscritti ad iniziativa della Cassa Forense

1. La Cassa Forense informa gli iscritti di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, o a mezzo di stampa periodica o per via telematica o con altro mezzo ritenuto idoneo.
2. Il Presidente della Cassa Forense invia ogni anno al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ai Consigli dell'Ordine e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale e a quelle che ne facciano richiesta una copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle rispettive relazioni, e ciò dopo la loro definitiva approvazione e, quando redatti, i bilanci tecnici.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, i Consigli dell'Ordine e le Associazioni Forensi possono rilasciare a ciascun iscritto copia degli atti loro trasmessi dalla Cassa Forense ai sensi del comma precedente.
4. La Cassa Forense appresta un servizio di informazione, a cui gli interessati possono rivolgersi, direttamente o a mezzo del Consiglio dell'Ordine, per ottenere notizie che attengano alla loro situazione personale; le notizie possono essere richieste anche tramite familiari o terzi muniti di delega o per via telematica, garantendo la riservatezza.

ART. 44

Informazioni di natura generale

1. I Delegati possono rivolgere interrogazioni al Presidente con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di una riunione del Comitato dei Delegati. Se la risposta è data pubblicamente, deve essere mantenuto l'anonimato per le notizie di carattere riservato.
2. I Delegati possono in ogni momento consultare e ottenere copia di tutte le delibere ed i relativi atti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Sindaci, del Comitato dei Delegati, ma sono tenuti a non divulgare il contenuto delle delibere o degli atti di carattere riservato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 45
Regolamenti vigenti

1. Restano in vigore tutti i regolamenti interni che disciplinano l'attività della Cassa Forense, per quanto non previsto nel Regolamento Generale e nel Regolamento per la Contabilità.

ART. 46
Rinvio normativo

1. L'Ente è disciplinato dalle norme contenute nel d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nel presente Statuto e nei Regolamenti. Non si applicano le norme del codice civile sulle persone giuridiche incompatibili col d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e con le norme legislative indicate nel comma successivo.

2. Per quanto non disciplinato dal citato decreto legislativo, da questo Statuto e dai Regolamenti, conservano valore le norme vigenti per la trasformata Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Avvocati e Procuratori, compatibili con la nuova natura dell'Ente e con il presente Statuto.

CAPO VII
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE

ART. 47
Norma di attuazione

Al fine dell'applicazione dei limiti di rieleggibilità previsti dal presente Statuto, si computano anche i mandati già svolti sotto la vigenza delle precedenti norme statutarie.

ART. 48
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore alla sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.